

D.L. Sostegni-Bis

D.L. 25 maggio 2021, n.73

Misure fiscali d'interesse

Maggio 2021

Sommario

ART. 7 - Misure urgenti a sostegno del settore turistico e bonus alberghi.....	3
ART. 9 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	4
ART. 18 - Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali.....	4
ART. 19 - ACE innovativa 2021.....	5
ART. 20 - Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi.....	5
ART. 22 - Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili	6
ART. 32 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	6
ART. 64 - Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione.....	6

ART. 7 - Misure urgenti a sostegno del settore turistico e bonus alberghi

In particolare, l'art.7, co.5, modifica il credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi operante nella misura del 65% delle spese relative alla riqualificazione delle strutture ricettive (art.79 del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020).

In particolare, previsto che il bonus possa essere usufruito **per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta** (anziché in due, come ad oggi previsto) **successivi a quello in corso al 2019**.

In sostanza, l'**agevolazione** viene **estesa** per le **spese sostenute** fino al **2022**.

Come noto, i soggetti beneficiari sono le strutture ricettive turistico-alberghiere, gli agriturismi¹, gli stabilimenti termali², le strutture ricettive all'aria aperta. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, **anche in un'unica soluzione, senza ripartizione in quote annuali**.

Si ricorda che gli interventi ammessi al beneficio sono quelli di:

- ristrutturazione edilizia art.3, co.1, lettere b, c, d, DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e «ristrutturazione edilizia»);
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- incremento dell'efficienza energetica;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati alle strutture alberghiere agevolate purché il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

In merito alla disciplina da applicare al beneficio viene richiamata la disposizione di cui all'art. 10 del DL n. 83/2014 istitutivo del credito di imposta³. Si ricorda, inoltre, che è previsto l'adeguamento dei DM attuativi del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 2017⁴.

¹ Di cui alla legge 96/2006 e in base alle leggi regionali.

² di cui all'art. 3, della legge 323/2000.

³ Il bonus alberghi è stato introdotto dall'art.10 del D.L. 83/2014 convertito dalla Legge 106/2014, per i periodi d'imposta dal 2014 al 2016. Poi è stato prorogato agli esercizi 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 4, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017). Cfr. ANCE "Art-bonus per il recupero degli alberghi – I chiarimenti della C.M. 20/E/2016" - ID N. 24930 del 27 maggio 2016, ANCE "DL 83/2014 – Credito d'imposta (cd. "artbonus") per favorire lo sviluppo della cultura e del turismo" - ID n. 16422 del 4 giugno 2014, ANCE "Conversione in legge del DL 83/2014 (cd. Decreto Cultura) – Misure fiscali" - ID n.17258 dell'1 agosto 2014, ANCE "Credito d'imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere" - ID n.21646 del 6 agosto 2015, ANCE "Credito d'imposta per il recupero edilizio degli alberghi – On line le modalità di invio dell'istanza" - ID n. 22104 del 29 settembre 2015, nonché ANCE "Bonus alberghi – Al via la procedura per ottenere il credito d'imposta" - ID N. 26939 del 10 gennaio 2017.

⁴ Art.79, co.4, del D.L. 104/2020.

ART. 9 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Viene **posticipata ulteriormente la scadenza relativa al periodo di sospensione** (che partiva dall'8 marzo 2020) **del pagamento delle somme derivanti, tra l'altro, da cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione ed avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA.

In particolare, **la sospensione delle cartelle viene prorogata (dal 30 aprile 2021), al 30 giugno 2021**, mentre i **versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2021**.

Come noto, si tratta delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- avvisi di addebito emessi dall'INPS.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del *D.L. Sostegni-bis* (26 maggio 2021), e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Viene ulteriormente prorogata, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle **verifiche in materia di pagamenti delle P.A.** e delle società a prevalente partecipazione pubblica, **per importi superiori a 5.000 euro**, nei confronti dei **beneficiari** di tali pagamenti, che siano **destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo** (ai sensi dell'art.48**bis** del DPR 602/1973).

Sono **prive di qualunque effetto** le **verifiche** disposte **dal 1° maggio fino al 26 maggio 2021**, per le quali l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art.72-*bis* del D.P.R. n.602/1973⁵.

ART. 18 - Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Viene modificato l'articolo 26 del DPR 633/72, concernente, ai fini IVA, le variazioni dell'imposta e dell'imponibile dopo che sia stata emessa fattura.

In particolare la norma, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, ovvero in procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, consente di effettuare le variazioni in diminuzione, per il cedente/prestatore, sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.

In particolare, l' "apertura della procedura" decorre, tra l'altro, dalla «*data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo*».

⁵ Cfr. l'art.153, co.1 e 2, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

In sostanza, in tali ipotesi, a partire da tale momento viene riconosciuto al cedente o prestatore il diritto di effettuare la detrazione dell'IVA corrispondente alla variazione in diminuzione.

La novità opera per le procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del *D.L. Sostegni-bis*.

ART. 19 - ACE innovativa 2021

Viene previsto un rafforzamento dell'ACE e a tal riguardo viene prevista, per il **solo anno di imposta 2021**, la possibilità di **calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021** fino a 5 milioni di euro e di **trasformare tale rendimento in un credito di imposta** da utilizzare in compensazione nel medesimo anno, o da chiedere a rimborso.

In particolare, la norma stabilisce che, solo per il periodo di imposta 2021:

- tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del *pro rata temporis*;
- la deduzione del rendimento nozionale valutato mediante applicazione dell'aliquota del 15% agli incrementi di capitale può essere fruita alternativamente sotto forma di credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento le aliquote IRES o IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta risultante dall'ACE devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, viene previsto che **il credito d'imposta possa essere ceduto, con facoltà di successiva cessione**, ad altri soggetti.

Le modalità i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito verranno definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *D.L. Sostegni-bis*.

ART. 20 - Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Al riguardo, **viene ammesso l'utilizzo in compensazione, in un'unica quota annuale, del credito d'imposta** spettante per gli **investimenti in beni strumentali materiali non aventi le caratteristiche "Industria 4.0"** (ovvero diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 232/2016), **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

In sostanza, viene estesa anche ai soggetti con volume di ricavi superiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d'imposta *"ex superammortamento"* in un'unica soluzione (anziché in 3 quote), già consentita per gli operatori con ricavi inferiori a tale soglia dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020).

ART. 22 - Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili

Per l'anno 2021, il **limite massimo dei crediti di imposta** e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in **2 milioni di euro**.

ART. 32 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, viene riconosciuto **un credito d'imposta del 30%** per le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**, per la **sanificazione** degli ambienti di lavoro, nonché per l'**acquisto di dispositivi di protezione, comprese le spese per la somministrazione di tamponi Covid**, fino ad un massimo di **60.000 euro**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il beneficio è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Le modalità attuative del beneficio fiscale verranno definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 64 - Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

Viene prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di prime case non di lusso, ove effettuati da giovani (con meno di 36 anni). In particolare, i beneficiari non devono aver compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e devono avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Se l'acquisto è soggetto ad IVA, la norma riconosce all'acquirente un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall'IRPEF dovuta.

Viene, inoltre, previsto che finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo "prima casa" non di lusso sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata nello 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del *D.L. Sostegni-bis* e il 30 giugno 2022.